



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2023/2024

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT del 30 Novembre 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 27 Novembre 2023  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. DeVincentiis; Avv. G. Schiappa; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.**

**Reclamo della società COMPENSORIO MISCANO in riferimento al C.U. n.49 del 16.11.2023 - Iacovino Salvatore squalifica otto (8) gare.**

**Gara – Compensorio Miscano/ Durazzano Calcio del 11.11.2023 – Campionato 2° Categoria, girone B.**

La società Compensorio Miscano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per otto (8) giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore Iacovino Salvatore responsabile di aver nel corso della gara Compensorio Miscano/ Durazzano Calcio proferito nei confronti del DDG espressioni razziste nonché proferiva nei confronti dello stesso frasi minacciose ed ingiuriose. La società reclamante precisava che il Gst ha erroneamente applicato quanto previsto dall'art. 36, comma 1 lett. B, CGS, laddove è prevista una squalifica per otto (8) giornate in caso di condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. La reclamante deduce, infatti, che alla fattispecie andava applicato l'art. 36, comma 1 lett. A, che prevede invece la squalifica per quattro (4) giornate di cui la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare adottata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione l'art. 28 CGS laddove al comma 2 prevede che il calciatore che pronuncia offese o insulti per motivi di razza, colore, sesso etc etc.. è prevista, tra l'altro, la squalifica per dieci (10) giornate di gara. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la squalifica di otto (8) gare inflitta dal Gst al calciatore Iacovino Salvatore. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 27.11.2023

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il giorno 30 Novembre 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**